

Copia

N. 13 del Registro Delibere

Città di Novi Ligure

Alessandria

Verbale di deliberazione Consiglio Com.le

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. SOSPENSIONE PER L'ANNO 2021.

L'anno 2021 addì 18 del mese di Febbraio alle ore 20.10, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
CABELLA Gian Paolo	Sindaco	SI			
BERTOLI Marco	Consigliere	SI	PEROCCHIO Giacomo	Consigliere	SI
BARUFFA Luisa	Consigliere	SI	SARACINO Luciano	Consigliere	SI
GATTI Eleonora	Consigliere	SI	MONCALVO Edoardo	Consigliere	SI
SABBADIN Cristina	Consigliere	SI	BONVINI Francesco	Consigliere	SI
POLETTO Oscar	Consigliere	SI	CHESSA Francesca	Consigliere	SI
MULIERE Rocchino	Consigliere	SI	TEDESCHI Simone	Consigliere	SI
PATELLI Luca	Consigliere	SI	LOLAICO Alfredo	Consigliere	SI
MORO Stefano	Consigliere	SI	ZIPPO Lucia	Consigliere	SI

Totale presenti 17

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Generale Sig. CABELLA Pier Giorgio.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. POLETTO Oscar e sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

CITTÀ DI NOVI LIGURE
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 13 in data 18/02/2021

Ufficio proponente: Tributi

Proposta di deliberazione N: 12

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. SOSPENSIONE PER L'ANNO 2021.

Sono presenti il vice sindaco Accili e gli assessori Bruno, Delfino, Franco e Sisti.

L'assessore Delfino illustra l'argomento in oggetto.

L'intervento è riportato nel verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- a) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia da destinarsi a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- b) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 28/12/2017 è stata istituita l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

CONSIDERATO che a seguito di tale decisione ha avuto luogo in data 15 gennaio 2018 un primo incontro tra l'Amministrazione ed i rappresentanti delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale;

CONSIDERATO che durante il secondo incontro del 5 febbraio 2018 è stata depositata in Comune una relazione (ns. prot. in entrata 4374 del 06/02/2018) contenente le osservazioni dei rappresentanti delle strutture ricettive, costituitesi nel frattempo in comitato;

CONSIDERATO che ha fatto seguito in data 12/02/2018 un ulteriore incontro tra le parti durante il quale è stata discussa la relazione di cui al punto precedente con particolare riferimento all'individuazione di possibili azioni strategiche relative alla promozione turistica del territorio;

CONSIDERATO che il Comune e il Comitato degli albergatori sono giunti ad un accordo che prevede un reciproco impegno basato sulle suddette azioni strategiche e una sospensione dell'imposta in questione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 23/03/2018 con la quale è stata stabilita la sospensione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 80 del 17/12/2018 con la quale è stata confermata la sospensione dell'imposta di soggiorno anche per l'anno 2019 in considerazione del fatto che nella provincia di Alessandria, ad esclusione del Comune di Acqui Terme dove l'imposta di soggiorno risulta già applicata, i Sindaci dei Comuni centro zona hanno ritenuto collegialmente opportuno non applicare nel 2019 l'imposta in attesa di una scelta congiunta in merito a tale tassazione;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01/09/2020 con la quale è stata sospesa anche per il 2020 l'applicazione dell'imposta di soggiorno, tenuto anche conto del verificarsi dell'emergenza epidemiologica COVID 19;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende confermare la sospensione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2021, anche in considerazione del prolungarsi dell'emergenza conseguente alla pandemia sopra richiamata;

VISTA la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 17/12/2020 con la quale si è disposta la non applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2021;

VISTO l'articolo 15-bis c.1 lettera a) del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28/06/2019 n. 58, che dispone la modifica del comma 15 dell'articolo 13 della Legge 22/12/2011 n. 214, come segue: «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art. 49 - I comma - del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei servizi competenti indicati dalla legge;

VISTO il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 01 in data 26/10/2020 recante "Disposizioni temporanee per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari - Criteri e

modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 (emergenza epidemiologica Covid-19);

Con votazione per appello nominale dal seguente risultato:

Presenti	n.	17
Votanti	n.	17
Favorevoli	n.	17

DELIBERA

1. Di sospendere per l'anno 2021 l'applicazione dell'imposta di soggiorno.
2. Di provvedere ad inviare la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 15-bis comma 1, lettera a) del D.L. 34/2019.

Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con identica votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma - T.U. n. 267/2000.

COMUNE di NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ¹³ del 18.2.2021

PARERI EX ART. 49 – 1° comma – T.U. 18/8/2000, n. 267

Il sottoscritto responsabile del servizio competente e il Ragioniere Capo esprimono parere **Favorevole** rispettivamente in ordine:

1) alla regolarità tecnico-amministrativa

2) alla regolarità contabile



Il Responsabile del servizio

[Handwritten signature]



Il Responsabile della Ragioneria

[Handwritten signature]

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 03/02/2021 del 1° Settore, Ufficio Tributi, che reca ad oggetto:

IMPOSTA DI SOGGIORNO. SOSPENSIONE PER L'ANNO 2021.



Il processo verbale all'originale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE

POLETTO Oscar

IL SEGRETARIO GENERALE

CABELLA Pier Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/03/2021 al 30/03/2021.

Novi Ligure, 15/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CABELLA Pier Giorgio

Per copia conforme all'originale:

per uso amministrativo.

rilasciata al Sig. in carta resa legale.

rilasciata al Consigliere Comunale per esclusiva memoria personale.



IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 26/03/2021